COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XXXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 MARZO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MIGLIORI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **LUCIFREDI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

CAPPUGI ED ALTRI: Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1949, n. 99, concernente conferimento dei posti di ruolo, mediante concorsi interni, al personale non di ruolo in servizio presso Enti pubblici locali (1103) 342

PRESIDENTE 342, 343, 344
NUMEROSO, *Relatore* 342, 343
TURCHI 342, 343
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'ininterno* 343
LUCIFREDI 343
QUINTIERI 343

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Stanziamento di lire un miliardo per il « Fondo Nazionale di soccorso invernale » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*). (1005) . . . 344

PRESIDENTE 344
TOZZI CONDIVI, *Relatore*. 344
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 344

PAG.

Assegnazione di farmacie e di rivendite di generi di monopolio ai cittadini che ne sono stati privati per motivi politici (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*). (812) 345

PRESIDENTE 345, 346, 347, 348
ZACCAGNINI, *Relatore* 345, 347, 348
TOZZI CONDIVI 345, 346, 347, 348
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 346

Disegno di legge (*Rinvio*):

Concessione di un contributo straordinario all'Opera nazionale di assistenza alla Italia redenta. (918) 348

PRESIDENTE 348

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Estensione delle norme dei regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 20 gennaio 1944, n. 25, relativamente ai dipendenti delle banche di interesse nazionale riammessi in servizio (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*). (826) 348

PRESIDENTE 348, 349
LOMBARDI RUGGERO, *Relatore* 349
TOZZI CONDIVI 349

Votazione segreta:

PRESIDENTE 349

La seduta comincia alle 9,30

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge Cappugi ed altri: Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1949, n. 99, concernente conferimento dei posti di ruolo, mediante concorsi interni, al personale non di ruolo in servizio presso Enti pubblici locali. (1103).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Cappugi ed altri: Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1949, n. 99, concernente conferimento dei posti di ruolo, mediante concorsi interni al personale non di ruolo in servizio presso enti pubblici locali.

Invito l'onorevole Numeroso a riferire alla Commissione.

NUMEROSO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come è noto, la legge 8 marzo 1949, n. 99 venne prorogata con modificazioni con il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, il quale si riferiva al conferimento di posti di ruolo al personale avventizio degli Enti pubblici locali, e con la stessa legge venne tra l'altro prorogato il termine per la revisione degli organici degli Enti pubblici predetti.

Nonostante tale proroga, molti Enti pubblici locali non hanno sinora adottato quei provvedimenti necessari per apportare ai propri regolamenti le indispensabili modifiche, sia per quanto riguarda la revisione delle tabelle, sia per quanto riguarda la sistemazione del personale non di ruolo; da ciò la necessità di approvare la proposta di legge Cappugi, Morelli e Repossi, annunciata alla Camera il 16 febbraio 1949, ed ora sottoposta al nostro esame. Però, la proposta non può essere approvata così come risulta dal documento 1103, poiché non si può parlare di proroga di una legge che nel frattempo è scaduta. Mi pare, inoltre, opportuno, per evidenti ragioni, stabilire un termine più lungo di quello proposto dagli onorevoli proponenti, portandolo fino al 31 dicembre 1950, al fine di mettere in condizione gli Enti pubblici locali di adottare i provvedimenti necessari per la revisione delle tabelle. Propongo, quindi, di voler sostituire il testo dell'articolo unico proposto con il seguente:

« Gli Enti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, modificato dalla legge 8 marzo 1949, n. 99, devono provvedere, qualora non vi abbiano già provveduto, alla revisione delle tabelle organiche, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, entro il 31 dicembre 1950.

« In caso di inadempienza, provvede, nei tre mesi successivi, la Giunta provinciale amministrativa ai termini dell'articolo 104 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

« I posti disponibili per effetto dei suddetti provvedimenti saranno conferiti con l'osservanza delle norme contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1948, modificato dalla legge 8 marzo 1949, n. 99 ».

Invito, dunque i colleghi a voler accettare questo articolo sostitutivo.

TURCHI. Io sono favorevole alla proroga, ma ritengo che sia necessario dire quali siano le ragioni vere per le quali non si è ancora provveduto all'espletamento dei concorsi interni che riguardano il personale non di ruolo degli Enti pubblici locali.

Io non so se vi siano ancora degli Enti pubblici locali, che non abbiano provveduto ad aggiornare i loro organici, ma, qualora ve ne fossero, certamente essi sono pochissimi. Ho potuto, altresì, constatare che tra il 20 e il 25 febbraio, moltissimi grandi comuni hanno tenuto delle sedute per giungere appunto entro il 25 febbraio all'approvazione dei nuovi organici. Però, compiuto questo da parte dei Consigli comunali, non è detto che il problema sia risolto; vi sono moltissimi comuni che hanno già provveduto all'aggiornamento degli organici da ben due anni, tuttavia questi organici dormono sonni tranquilli al Ministero dell'interno, in attesa dell'approvazione. Io ebbi occasione di chiedere con una interrogazione che l'approvazione degli organici fosse devoluta alla Giunta provinciale amministrativa, e che si ponesse fine a questo sistema di inviare tutto al Ministero dell'interno.

Se non si smobilita questo sistema di controllo e di accentramento, tra sei mesi ci troveremo di fronte ad un'altra proposta di proroga della legge e non si sarà fatto un passo innanzi, perché gli organici attenderanno sempre l'approvazione. Invito l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno a voler prendere atto delle mie dichiarazioni ed a voler modificare questo sistema di controllo, che paralizza tutto e lascia insodisfatte le legittime aspirazioni del personale non di ruolo degli Enti pubblici locali.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma vi sono amministrazioni che provvedono direttamente...

LUCIFREDI. Debbo riconoscere che le osservazioni fatte dal collega Turchi hanno un effettivo fondamento. Infatti, presso il Ministero dell'interno giacciono in numero rilevante gli organici di moltissimi comuni, i quali molto stentatamente vengono ogni tanto approvati; e perciò non posso che associarmi al voto formulato dall'onorevole Turchi. Debbo tuttavia rilevare che questo intervento del Ministero è collegato al parere della Commissione centrale della finanza locale, in relazione alle condizioni economiche dei comuni. È difficile modificare questo sistema di controllo, se non si attua prima la legge sulla riforma dei tributi comunali, la quale, mettendo la finanza comunale su di un piano più rispondente alle attuali necessità, potrà permettere l'auspicata autonomia finanziaria, e quel tanto di autonomia burocratica che riguarda il personale.

Dunque, credo che si tratti di una situazione contingente, la quale dovrebbe essere risolta entro qualche mese con l'approvazione della legge sulla riforma della finanza locale.

NUMEROSO, *Relatore*. Sono perfettamente d'accordo con le osservazioni fatte dall'onorevole Turchi, e mi sono astenuto dal fare al riguardo una specifica proposta proprio per le ragioni alle quali ha accennato l'onorevole Lucifredi.

Si tratta di modificare non solo la norma che rende obbligatorio l'intervento del Ministero dell'interno, ma anche quella che riguarda il Ministero del tesoro. Mi associo, perciò, assai volentieri al voto espresso affinché i Ministeri competenti approvino con la massima sollecitudine le proposte loro fatte.

TURCHI. Per rispondere a quanto ha detto l'onorevole Lucifredi, faccio osservare che moltissimi comuni hanno i loro bilanci in pareggio, e qualcuno anche in attivo, e ciò non pertanto gli organici vanno al Ministero dell'interno. Quindi, la ragione esposta, la necessità cioè del parere della finanza locale, può essere valida solamente per alcuni casi e non per la generalità.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Dichiaro in via di massima di essere d'accordo su questa proposta di legge, e spero che nel mese di agosto si possa regolare definitivamente la materia. Sono, però, contrario all'ultimo comma dell'articolo unico della proposta di legge là dove si dice: « in caso di inadempienza, provvede nei tre mesi successivi la Giunta provinciale amministrativa, ecc. ». Questa sanzione, che fra l'altro non si trova nel decreto, è, a mio parere un po' troppo grave nei riguardi dell'autonomia comunale. Io sarei di avviso di mantenere invece quella che è la sistematica della legge originaria. Per quanto poi riguarda le osservazioni fatte, io riconosco che è necessario accelerare queste approvazioni degli organici, anche perché la riforma finanziaria certamente comporterà molte e lunghe discussioni. Assicuro i colleghi che solleciterò l'approvazione di tutti gli organici pendenti presso il Ministero dell'interno.

NUMEROSO, *Relatore*. Io non ritengo che la sanzione prevista dall'articolo possa effettivamente menomare l'autonomia degli Enti pubblici locali, anzi essa potrebbe evitare in seguito la richiesta di una eventuale proroga della legge.

Per questa ragione, mi permetto di insistere perché la sanzione venga approvata.

PRESIDENTE. C'è dunque un nuovo testo proposto dal relatore, che con il primo comma sostituisce il primo e il secondo comma della proposta di legge, lascia immutato il terzo comma di quest'ultima, che nel suo testo diviene il secondo, e ne aggiunge un terzo.

QUINTIERI. Dichiaro di votare a favore del testo proposto dal relatore, per due ragioni: perché nel testo della vecchia legge non si può parlare di una proroga in quanto è già scaduto il termine, e poi, per quanto riguarda la sanzione, sono favorevole alle norme che stabiliscono una sanzione, perché le norme che non la stabiliscono rimangono qualcosa di platonico e del tutto inefficiente.

Quanto al potere sostitutivo, questo rimane fondamentale potere del Governo, e quindi voterò a favore di questa norma, pensando che essa non lede in alcun modo l'indipendenza e l'autonomia degli Enti.

LUCIFREDI. Io limito la mia dichiarazione di voto alla parte relativa al terzo comma dell'articolo della proposta di legge e dichiaro che darò il mio voto favorevole alla soppressione di questo ultimo comma secondo la proposta del Governo. Questo per una ragione di tecnica legislativa e non perché non mi renda conto delle esigenze che questa norma abbia una sanzione, né perché io non ritenga (e sono d'accordo in questo coi colleghi Numeroso e Quintieri) che una norma di questo genere debba essere effettivamente applicata, ma perché trovo da un punto di vista tecnico legislativo contrario alle buone regole l'inserire in una disposizione specifica, in relazione ad un determinato caso, una norma che a quel determinato caso si applichi

indipendentemente da questa disposizione specifica. Sarebbe uno strano sistema legislativo se, quando esiste nella legge comunale e provinciale una disposizione generale che afferma che l'inadempimento implica il potere di sostituzione — in determinati casi del prefetto e in determinati casi della Giunta provinciale amministrativa — senza lasciare alcuna lacuna, si stabilisse in una legge concernente un determinato obbligo dell'amministrazione comunale, un controllo sostitutivo, che c'è indipendentemente da una specifica norma. È solo per questo che voterò a favore della soppressione dell'ultimo comma.

PRESIDENTE. Sebbene si tratti di un articolo unico, bisogna esaminarlo nelle sue varie parti prima di passare allo scrutinio segreto, in quanto su alcune vi sono pareri discordi e quindi è opportuno votare per divisione.

Il primo e il secondo comma verrebbero sostituiti dal nuovo testo proposto dall'onorevole Numeroso, che è stato già letto. Lo pongo dunque in votazione.

(*È approvato*).

Il secondo comma del nuovo testo sarebbe il terzo comma del testo Cappugi. Il relatore lo accetta, l'onorevole Quintieri lo accetta, il sottosegretario di Stato ne propone la soppressione, l'onorevole Lucifredi ha dichiarato di esser favorevole alla soppressione.

Pongo allora ai voti la soppressione di questo comma:

« In caso di inadempienza, provvede nei tre mesi successivi la Giunta provinciale amministrativa ai termini dell'articolo 104 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ».

(*Dopo prova e controprova, la soppressione è approvata*).

Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore e accettato dal Governo:

« I posti disponibili per effetto dei suddetti provvedimenti saranno conferiti con l'osservanza delle norme contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, modificato dalla legge 8 marzo 1949, n. 99 ».

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà poi votata a scrutinio segreto.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

Seguito della discussione del disegno di legge: Stanziamento di lire un miliardo per il « Fondo nazionale di soccorso invernale ». (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (1005).

PRESIDENTE. Il secondo punto dell'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stanziamento di lire un miliardo per il « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

Invito il relatore a riferire alla Commissione su questo disegno di legge, sul quale abbiamo già discusso in una precedente seduta e del quale — come i colleghi ricorderanno — si deliberò il rinvio perché si doveva produrre un emendamento per indicare la data della legge relativa alle variazioni nel bilancio.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, io non ho altro da aggiungere a quanto già, dissi, dato che in Assemblea sono già state approvate le variazioni al bilancio, le quali vanno proprio a colmare questa lacuna. Quindi, io inviterei i colleghi ad approvare la legge inserendovi la data della legge di variazione.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anch'io credo che si possa aderire alla proposta dell'onorevole relatore, tanto più che il Senato l'ha già approvata.

PRESIDENTE. Mi permetto di far osservare ai colleghi che, se vogliamo inserire la data della legge di variazione, evidentemente bisognerà attendere che questa venga pubblicata. Ora, data l'urgenza, sarebbe meglio procedere all'approvazione con una formula più sbrigativa.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, passiamo all'esame e all'approvazione degli articoli del disegno di legge.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

« Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1949-50 è iscritto lo stanziamento di lire 1.000.000.000 per il « Fondo Nazionale di soccorso invernale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo, ora, all'articolo 2. Al primo comma di questo articolo è stato presentato dal

Governo un emendamento secondo il quale nel testo del disegno di legge devono essere soppressi i puntini fra la parola « legge » e quella « concernente », essendo stato nel frattempo approvato il provvedimento legislativo richiamato, e che è precisamente identificato dalle parole fra parentesi « Primo provvedimento ». L'emendamento è accettato dal relatore.

Pongo, ora, in votazione, con questo emendamento sostitutivo presentato dal Governo, il primo comma dell'articolo 2, che risulta del seguente tenore:

ART. 2.

« Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, alla predetta spesa di lire un miliardo sarà fatto fronte mediante una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di varî Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio 1949-50 (Primo provvedimento) ».

(*È approvato*).

Passiamo, ora, al secondo comma dell'articolo 2. Ne dò lettura:

« Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Assegnazione di farmacie e di rivendite di generi di monopolio ai cittadini che ne sono stati privati per motivi politici. (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (812).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Assegnazione di farmacie e di rivendite di generi di monopolio ai cittadini che ne sono stati privati per motivi politici. Il disegno di legge è stato approvato dalla XI Commissione permanente del Senato.

Invito l'onorevole Zaccagnini a riferire sul disegno di legge.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame ha lo scopo di riparare alle ingiustizie commesse dal regime fascista con le leggi razziali. Tutti ricordano come molti titolari di farmacie dovettero abbandonare la loro attività appunto per le leggi razziali, e in un congresso tenuto dagli interessati, e attraverso alcune interrogazioni presentate dal senatore Macrelli, fu richiesto il ripristino di questi diritti violati dalle suindicate leggi.

Il primo articolo parla appunto di questo ripristino di diritti; il secondo articolo considera il caso della farmacia che sia stata conferita ad altri in seguito a concorso pubblico, per cui gli aventi diritto hanno la possibilità di ottenere l'assegnazione di altra farmacia nell'ambito dello stesso comune o della stessa provincia; l'articolo 3 prevede il caso di coloro che già siano titolari autorizzati di una farmacia alla data dell'entrata in vigore della presente legge; l'articolo 4 parla della trasmissione di questi diritti agli eredi, che eventualmente si sarebbero potuti trovare in condizione di beneficiarne; gli articoli 5, 6 e 7 parlano delle modalità per la richiesta e la concessione di questi diritti; gli articoli 8 e 9 considerano la possibilità che, da parte dell'amministrazione dei monopoli di Stato, si possano conferire secondo le norme previste dalla legge le rivendite vacanti a coloro che furono privati della titolarità di analoghi esercizi, in applicazione di norme razziali.

Il parere dell'XI Commissione è favorevole a questo disegno di legge, in linea di massima: fu però sollevata la questione del caso particolare che questo disegno di legge non contempla, e cioè che alcuni titolari, sempre in seguito alle leggi razziali, abbiano alienato il loro esercizio.

La legge generale sull'esercizio delle farmacie risale al 1913; seguì poi la legge del 1934, che conferiva appunto le farmacie per pubblico concorso, concedendo il diritto di poter vendere; così è accaduto che, nell'atmosfera delle leggi razziali, alcuni proprietari di farmacia hanno alienato i loro diritti. Ora, appunto, l'XI Commissione invitava la I Commissione a vedere se vi possa essere la possibilità di contemplare nel disegno di legge anche questi casi. Riconosco una certa fondatezza in questo invito, però ritengo che si verrebbe a creare una confusione, perché la casistica è assai difficile.

Invito, dunque, i colleghi ad approvare il disegno di legge così come ci è pervenuto dal Senato.

TOZZI CONDIVI. Illustrerò anche gli emendamenti che ho presentato.

Il relatore ha riferito esattamente su quella che è la situazione, e quindi credo che questo disegno di legge debba essere approvato in quanto mira realmente a reintegrare in un determinato diritto persone che di questo diritto furono spogliate da una legge assurda.

Condivido anche il parere del relatore circa la non opportunità di estendere la portata di questo disegno di legge al caso di persone che avrebbero ceduto il loro diritto in vista dell'emanazione delle leggi razziali fasciste, tanto più che c'è già una legge che prevede il caso di persone che abbiano ceduto il loro diritto sotto la pressione di quella determinata situazione.

Ciò detto, presento alcuni emendamenti: il primo è un emendamento aggiuntivo al titolo, in quanto propongo di aggiungere le parole « e razziali », dopo le parole « per motivi politici ». Mi sembra con ciò di completare il titolo del disegno di legge specificando, oltre i « motivi politici », anche quelli razziali, tenendo anche presente che, all'articolo 1, si parla di « norme razziali ».

Il secondo mio emendamento si riferisce all'articolo 5 e riguarda il termine per la presentazione della domanda al prefetto. L'articolo 5 dice che la domanda va presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, mentre il disegno di legge governativo diceva: « entro tre mesi ». A me sembra opportuno mantenere il termine di tre mesi. È vero che la pubblicità della legge può sfuggire a qualcuno degli interessati, ma non mi sembra un motivo per protrarre di molto il termine.

Propongo quindi « tre mesi », anziché « sei mesi ».

Presento infine un articolo aggiuntivo circa l'entrata in vigore della legge: « Le presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Questa materia non dipende da me veramente, ma dall'Alto Commissario per la sanità pubblica.

Osserverei soltanto che, se l'onorevole Tozzi Condivi insiste e i suoi emendamenti saranno approvati, bisognerà che il disegno di legge ritorni al Senato.

Quanto all'emendamento aggiuntivo al titolo, cioè « e razziali », faccio osservare all'onorevole Tozzi Condivi che la dizione del titolo è comprensiva anche dei motivi razziali, quando dice « motivi politici ». È la stessa dizione che troviamo anche in altre leggi.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Tozzi Condivi all'articolo 5, ritengo che l'articolo possa rimanere così com'è, cioè con il termine di « sei mesi » per la presentazione della domanda al prefetto.

TOZZI CONDIVI. Non intendevo fare una netta separazione fra i due ordini di motivi, « razziali » e « politici ». Ad ogni modo, se l'emendamento viene respinto, mi rimetterò al voto della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dei singoli articoli.

Sui primi quattro articoli non vi sono emendamenti.

Pongo in votazione l'articolo 1:

I titolari di farmacie ai quali sia stata revocata l'autorizzazione in applicazione di norme razziali, possono ottenere l'autorizzazione ad aprire ed esercitare la propria farmacia, sempre che questa non sia stata conferita ad altri.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2:

I titolari di farmacie indicati nel precedente articolo, la cui farmacia sia stata ad altri conferita in seguito a pubblico concorso, hanno diritto all'assegnazione di altra farmacia nell'ambito dello stesso comune o della stessa provincia, qualora l'assegnazione non sia possibile nell'ambito del comune.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3:

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano nei riguardi di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già titolari autorizzati di una farmacia.

(*È approvato*).

Porrò ora in votazione l'articolo 4, che è così formulato:

Quando il titolare di una delle farmacie indicate negli articoli 1 e 2 sia deceduto, delle disposizioni della presente legge possono beneficiare:

1°) il figlio, o in mancanza, il coniuge, che essendo farmacisti si sarebbero trovati nella possibilità di godere della preferenza assoluta nel concorso per il conferimento della farmacia ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

2°) nel caso in cui la farmacia era ancora trasferibile al momento della revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 della presente legge, il figlio che, essendo avviato agli studi farmaceutici o almeno iscritto all'ultimo anno di scuola media di 2° grado, si sarebbe tro-

vato nelle condizioni di usufruire delle disposizioni di cui al 2° comma dell'articolo 369 del testo unico delle leggi sanitarie.

TOZZI CONDIVI. Vorrei fare un'osservazione su questo articolo, là dove dice: « Quando il titolare di una delle farmacie indicate negli articoli 1 e 2 sia deceduto ». Ora, nell'articolo 1 è chiaro, ma nell'articolo 2 si parla anche del titolare che ebbe conferita la farmacia in seguito a concorso, perché l'articolo 2 dice in sostanza che vi era un titolare della farmacia prima delle leggi razziali, il quale titolare ha perduto la farmacia in seguito a tali leggi e questa farmacia è stata assegnata ad un altro titolare in seguito a pubblico concorso. Il titolare di questa farmacia l'ha avuta per pubblico concorso. La morte di quello non ci interessa...

PRESIDENTE. Lei vuol fare formale proposta di emendamento?

TOZZI CONDIVI. Gradirei un chiarimento.

PRESIDENTE. Indubbiamente la formula non è la più felice. Però, trattandosi di attribuire dei benefici, credo che nessuno possa pensare che quei tali benefici vadano attribuiti a chi ha vinto il pubblico concorso.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Io penso che non si possa creare confusione in quanto v'è il richiamo all'articolo 1.

TOZZI CONDIVI. Sta bene.

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione l'articolo 4 così come è stato letto.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

Coloro che intendono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli precedenti debbono presentare, a pena di decadenza, la relativa domanda al Prefetto competente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata, oltre che dei documenti atti a comprovare l'esistenza del loro diritto, anche:

a) del certificato di cittadinanza italiana;

b) del certificato generale del casellario giudiziario;

c) del certificato medico da cui risulti che il candidato è esente da difetti e imperfezioni che gli impediscano l'esercizio personale della farmacia e da malattie contagiose in atto che non abbiano carattere temporaneo e che rendano pericoloso l'esercizio medesimo.

Su questo articolo c'è l'emendamento dell'onorevole Tozzi Condivi che vuole sostituire « tre mesi » alle parole « sei mesi ».

ZACCAGNINI, *Relatore*. Dichiaro di essere contrario all'emendamento perché alcuni di questi titolari di farmacie sono emigrati in Francia, in America o in altri Stati. Quindi il termine di « sei mesi » è utile per dare possibilità a costoro, che sono lontani dalla Patria, di aver cognizione del loro diritto.

Inoltre, è da tenere presente che questa legge ha una sua scadenza nel tempo, dopo di che cessa di aver vigore. Quindi, non vedo che danno vi sia a lasciare « sei mesi ».

TOZZI CONDIVI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'articolo 5 rimane pertanto immutato e lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6:

Il Prefetto, sentiti il Consiglio direttivo dell'Ordine provinciale dei farmacisti e la Commissione di cui all'articolo 105 del citato testo unico delle leggi sanitarie, autorizza l'apertura e l'esercizio della farmacia nel caso previsto dall'articolo 1 o assegna una farmacia di importanza possibilmente equivalente a quella già conferita, nel caso indicato dall'articolo 2.

Nella ipotesi prevista al n. 2 del precedente articolo 4, il Prefetto concede l'esercizio provvisorio ai sensi del penultimo comma dell'articolo 369 del testo unico delle leggi sanitarie.

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso il ricorso gerarchico all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Non vi sono emendamenti sugli altri articoli.

Pongo in votazione l'articolo 7:

L'autorizzazione concessa nei modi indicati nell'articolo precedente è subordinata all'adempimento delle disposizioni degli articoli 110 e 112 del testo unico delle leggi sanitarie, in quanto applicabili.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 8:

L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facoltà di conferire direttamente nelle forme previste dall'articolo 85 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, e in deroga alle disposizioni di cui ai successivi articoli 92, 93 e 94, le rivendite vacanti a coloro che furono privati della titolarità di analoghi esercizi, in applicazione di norme razziali.

Per essere ammessi a tale beneficio, gli interessati debbono provare di avere la disponibilità del locale, dove la rivendita è ubicata, o di altro locale adatto, a giudizio dell'Amministrazione, nonché di possedere i mezzi adeguati e di essere idonei e capaci a gestire personalmente la rivendita cui aspirano.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 9:

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai titolari di farmacie o di rivendite di monopolio cui sia stata revocata l'autorizzazione per comportamento antifascista, sempreché ciò risulti indubitabilmente dagli atti in possesso dell'Amministrazione.

La presente disposizione ha efficacia fino a tre anni dalla data della sua entrata in vigore.

(*È approvato*).

C'è infine l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Tozzi Condivi:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Ora, io vorrei fare rilevare all'onorevole Tozzi Condivi che, nel silenzio della legge, essa entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione.

Introducendo questo articolo aggiuntivo, il disegno di legge dovrebbe tornare al Senato e si avrebbe una perdita di tempo superiore a quella della *vacatio legis*.

TOZZI CONDIVI. Allora ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. E per la variante del titolo?

TOZZI CONDIVI. Siccome c'è un articolo 9 che parla di persecuzioni politiche e un altro articolo che parla di persecuzioni razziali, mi sembrava coerente completare il titolo con l'aggiunta della parola « razziali ». Ad ogni modo, non voglio far perdere tempo con un rinvio al Senato e ritiro l'emendamento.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Non sarei sfavorevole alla aggiunta di « razziali ».

PRESIDENTE. Io vorrei far presente una preghiera che è stata spesso rivolta alla Presidenza di questa Commissione dalla Presidenza della Commissione del Senato. I colleghi dell'altra Camera ci hanno fatto cortesemente presente che, per la maggiore snellezza dei lavori legislativi, sarebbe opportuno — quando si tratta di qualche piccolo emendamento formale nei testi approvati — che entrambe le Commissioni si astenessero da modifiche che rendessero necessario il ritorno all'altra Camera.

TOZZI CONDIVI. Appunto per questo io ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. allora il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta. (918).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta.

Devo comunicare ai colleghi che, per quanto concerne questo disegno di legge, è intervenuto un fatto nuovo: cioè, mentre su questo disegno di legge i colleghi della Commissione finanze e tesoro avevano espresso parere contrario, ora la stessa Commissione finanze e tesoro rende noto che è stato presentato al Consiglio dei Ministri nella seduta del 17 febbraio corrente un disegno di legge inteso a consentire alcune spese la cui copertura è a carico dell'esercizio finanziario 1949-50. Comportando, quindi, il disegno di legge la modifica, in un certo senso, dell'atteggiamento assunto al riguardo dalla Commissione finanze e tesoro, il Presidente stesso prega di sospendere ogni deliberazione su questo disegno di legge, in attesa che la stessa Commissione finanze e tesoro riveda la sua posizione ed esprima un nuovo parere che, probabilmente, sarà dato in senso favorevole.

Prego i colleghi di voler concordare sul rinvio dell'esame di questo disegno di legge ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Estensione delle norme dei regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9 e 20 gennaio 1944, n. 25, relativamente ai dipendenti delle banche di interesse nazionale riammessi in servizio. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (826).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Estensione delle norme dei regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9 e 20 gennaio 1944, n. 25, relativamente ai dipendenti delle banche di interesse nazionale riammessi in servizio. Il disegno di legge è stato approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

Invito l'onorevole relatore a riferire sul disegno di legge.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*. Le norme dei regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9 e 20 gennaio 1944, n. 25, contemplavano la riammissione in servizio dei dipendenti dalle amministrazioni pubbliche o enti pubblici, licenziati per comportamento contrario alle direttive politiche del regime fascista o per motivi razziali.

Inoltre, un decreto legislativo dell'ottobre 1944 prevedeva la ricostruzione della carriera per gli impiegati pubblici che erano stati licenziati per i suindicati motivi.

Al Governo, perciò, è sembrato giusto estendere anche ai dipendenti delle banche di interesse nazionale il reintegro dei diritti perduti in seguito al loro allontanamento dal servizio, ed ha presentato appunto il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato.

All'articolo 1 del testo della legge, si dice: « I dipendenti da banche di interesse nazionale i quali siano stati riammessi in servizio in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e dell'articolo 4 del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, hanno diritto alla valutazione del periodo di tempo intercorso dalla data del licenziamento per comportamento contrario alle direttive politiche, ecc. ... », e al secondo comma si aggiunge: « Gli effetti economici della riammissione in servizio decorrono da sei mesi prima della data nella quale gli interessati l'hanno richiesta, e comunque, da una data non anteriore al 1° gennaio 1944 ».

E questo, appunto, in analogia a quanto è stato fatto per gli impiegati di enti pubblici. All'articolo 2 si regola, invece, il versamento dei fondi di previdenza per il periodo valutabile ai sensi del primo comma del precedente articolo, versamento che può essere effettuato in un numero di rate non superiore a quello compreso nel periodo di tempo medesimo. I riammessi in servizio, inoltre, possono chiedere che l'indennità di anzianità percepita per licenziamento avvenuto, sia detratta dall'indennità che dovrà essere liquidata alla risoluzione del rapporto, sempre che non preferiscano procedere alla restituzione, in base ad un diverso accordo con l'istituto interessato. L'articolo 3 regola il caso di coloro i quali non possono essere riassunti, perché inidonei al lavoro o per altra causa stabilita dall'ordinamento dell'istituto di credito, per cui viene corrisposta un'indennità di anzianità con la valutazione del periodo di tempo intercorso dalla data di licenziamento a quella cui risale la inidoneità o l'altro impedimento, previa detrazione di quanto sia stato già corrisposto allo stesso titolo. Io propongo di approvare questo disegno di legge così come è stato trasmesso dal Senato, anche se qualche piccola modifica nella dizione sarebbe stata opportuna, ove il disegno fosse stato in prima istanza sottoposto al nostro esame.

TOZZI CONDIVI. Ritengo che questo disegno di legge debba essere più profondamente studiato, in quanto qui ci si riferisce ad un decreto-legge del 1944 che credo pochi colleghi conoscano; non solo, ma anche in considerazione della diversa valutazione della lira, poiché chi è stato licenziato, avendo avuto un'indennità di licenziamento magari di tre mila lire, riversandole potrebbe essere invece riliquidato con somme che non sono affatto corrispondenti alla situazione del momento in cui egli fu allontanato dal servizio.

Quindi, prego il relatore di voler esaminare più accuratamente il disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, pur senza entrare nel merito della questione, faccio osservare che, mancando pochi minuti alle 11, ed essendovi seduta in Aula, è indispensabile accogliere, per ragioni di tempo, la proposta dell'onorevole Tozzi Condivi, rimettendo così ad altra seduta la conclusione della discussione di questo disegno di legge. Prego, quindi, l'onorevole relatore di esaminare attentamente il problema e di voler riferire in una prossima seduta.

Se non vi sono opposizioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sulla proposta e sui disegni di legge approvati nell'odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione segreta sulla proposta di legge:

CAPPUGI ed altri: Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1949, n. 99, concernente conferimento dei posti di ruolo, mediante concorsi interni, al personale non di ruolo in servizio presso enti pubblici locali. (1103):

Votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	35
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

e sui disegni di legge:

« Assegnazione di farmacie e di rivendite di generi di monopolio ai cittadini che ne sono stati privati per motivi politici » (812):

Votanti 35
Maggioranza 18
Voti favorevoli 26
Voti contrari 9

(*La Commissione approva*).

« Stanziamento di lire un miliardo per il Fondo nazionale di soccorso invernale » (1005):

Votanti 35
Maggioranza 18
Voti favorevoli 26
Voti contrari 9

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Amadeo, Arcangeli, Audisio, Carpano Maglioli, Conci Elisabetta, Corbi, Corona Achille, Delli Castelli Filomena, De Michele, Donatini, Fabriani, Fietta, Gatto, Laconi, Lombardi Colini Pia, Lombardi Ruggero, Longhena, Lucifredi, Merloni, Migliori, Negrari, Nasi, Numeroso, Paganelli, Pajetta Gian Carlo, Poletto, Quintieri, Reali, Riva, Russo Carlo, Sampietro Umberto, Tozzi Condivi, Turchi, Zaccagnini.

La seduta termina alle 11,10.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI